



COMUNEDIGATTEO
Provincia di Forlì – Cesena

**Regolamento per l'erogazione degli incentivi a sostegno
delle imprese per promuovere lo sviluppo
occupazionale del territorio comunale per l'anno 2023**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. del

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'erogazione degli incentivi a sostegno delle imprese per promuovere lo sviluppo occupazionale del territorio comunale.

Art. 2 – Beneficiari dei contributi

Beneficiari dei contributi sono le imprese in qualsiasi forma costituite operanti nei settori dell'industria, agricoltura, terziario, commercio, artigianato, turismo, servizi, con esclusione dei datori di lavoro domestico, che abbiano attivato o attivino, nel periodo compreso dallo 01 gennaio al 31 dicembre 2023, con cittadini residenti nel territorio del Comune di Gatteo, contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a tempo pieno o part-time non inferiore a 24 ore settimanali. Possono beneficiare dei contributi anche le imprese che stabilizzino i lavoratori già in forza presso la stessa impresa con contratti a tempo determinato o con altri contratti atipici.

Art. 3 – Condizioni per l'accesso ai contributi

I rapporti di lavoro devono essere attivati nel pieno rispetto della legge n. 68/1999, del D.Lgs. n. 81/2008, del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del settore sottoscritto dalle OOSS comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale e devono configurarsi come assunzioni per la copertura di posti di lavoro o di posti resisi disponibili o per trasformazioni di altre forme contrattuali già esistenti.

Per avere diritto agli incentivi, le imprese devono possedere tutti i seguenti requisiti:

1. Essere in regola con il rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione sociale e previdenziale e in regola con i versamenti contributivi ai sensi della normativa in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
2. Essere in regola con gli adempimenti degli obblighi occupazionali stabiliti dalla L. 68/99 in materia di diritto al lavoro dei disabili, assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro, con il D.Lgs 81/2008 e con l'applicazione dei CCNNLL nazionali, regionali, territoriali o aziendali di riferimento;
3. Non aver fatto ricorso alla Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), compresa la deroga, per cessazione di attività e alla CIGS, compresa la deroga, che abbia dato luogo ad esuberi di organico attraverso le procedure di mobilità a decorrere dall'01.01.2022 ad esclusione delle misure poste in essere a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e degli eventi alluvionali del 2023;
4. Non aver proceduto a licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo nell'intervallo temporale compreso fra l'01/01/2022 e la data di presentazione della domanda di incentivo;
5. Non avere in atto, alla data di presentazione della domanda di incentivo, sospensioni di rapporti o riduzioni dell'orario di lavoro, con diritto al trattamento di integrazione salariale (Cassa integrazione guadagni ordinaria, Cassa integrazione guadagni straordinaria e Cassa integrazione guadagni in Deroga, Assegno Ordinario) nonché contratti di solidarietà. Ad esclusione delle misure poste in essere a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e degli eventi alluvionali del 2023;

6. Non avere cause ostantive di cui alla Legge 575/65 e ss.mm. ed integrazioni (normativa antimafia) da parte di tutti i soggetti indicati dal D.P.R. n. 252/1998;
7. Non essersi resa gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni alla Pubblica Amministrazione e non essere stata pronunciata a suo carico alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determina l'incapacità a contrattare con la P. A.

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di incentivo e, nel caso di imprese con più unità produttive, devono essere riferiti anche all'unità produttiva che presenta la domanda di incentivo.

La mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti determinerà la non ammissibilità della domanda di incentivo.

L'impresa richiedente può presentare domanda per la concessione degli incentivi di cui al presente regolamento per l'assunzione o trasformazione di un lavoratore per il quale fruisca di altri finanziamenti o contributi pubblici (erogati da Provincia, Regione, ecc...).

I lavoratori per i quali si richieda il contributo devono risultare regolarmente residenti nel Comune di Gatteo da almeno 48 mesi dalla data di richiesta del contributo.

Le imprese dovranno altresì mantenere il contratto di lavoro oggetto dell'incentivo per almeno 24 mesi consecutivi in caso di contratto a tempo indeterminato ed inoltre non ricorrere, per lo stesso periodo, ad ammortizzatori sociali per i/le lavoratori/lavoratrici assunti/e o trasformati/e, pena la revoca dell'incentivo concesso.

Art. 4 – Entità dei contributi

Gli importi del contributo riconosciuto variano a seconda della tipologia di assunzione.

- a) Per ogni assunzione a tempo indeterminato a tempo pieno l'entità del contributo è pari a € 5.000,00 maggiorato a € 7.000,00 qualora l'assunzione riguardi il personale femminile nonché personale di età inferiore ai 28 anni (esclusa la qualifica di apprendista) o superiore ai 50 anni;
- b) Per ogni trasformazione di contratti atipici in contratti a carattere subordinato o di trasformazione di contratto l'entità del contributo sarà pari a quanto previsto al punto a);

Nel caso di assunzioni con contratti di apprendistato l'importo del contributo di cui alla lett. a) sarà pari a € 1.200,00;

I contributi di cui sopra sono ridotti proporzionalmente in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.

Per il settore agricolo, l'entità del contributo sarà definita sulla base del numero di giornate di occupazione annue effettivamente svolte, con un minimo di 101:

- 162 gg.: l'entità del contributo è pari a € 2.000,00;

- 104 gg.: l'entità del contributo è pari a € 1.000,00.

L'importo del contributo erogato è da considerarsi al lordo della ritenuta d'acconto del 4%, se ed in quanto dovuta.

Ciascuna impresa potrà beneficiare di massimo due contributi siano essi destinati ad assunzioni e/o trasformazioni.

Art. 5 - Esclusioni

Sono escluse dalla concessione dell'incentivo:

- a) le assunzioni di lavoratori provenienti da imprese collegate a livello societario;
- b) gli inserimenti lavorativi dei lavoratori svantaggiati per i quali le aziende fruiscono o abbiano già fruito di agevolazioni o contributi finanziari;

- c) le assunzioni di lavoratori legati al datore di lavoro (titolare, soci, amministratori) da rapporti di parentela o affinità sino al secondo grado (genitori, fratelli, figli, nonni, nipoti);
- d) le assunzioni di lavoratori che hanno acquisito lo stato di disoccupazione a seguito di cessazione di un precedente rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato intervenuta nei dodici mesi precedenti all'assunzione con lo stesso datore di lavoro che presenta la domanda di incentivo.

Art. 6 – Presentazione delle domande

Ai fini dell'ammissione al contributo, il datore di lavoro interessato dovrà presentare al Comune di Gatteo, entro e non oltre il 30 novembre 2023, domanda in marca da bollo da € 16,00 redatta esclusivamente utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune di Gatteo o acquisibile presso lo Sportello Urp del Comune di Gatteo.

Le domande dovranno essere compilate in ogni parte, sottoscritte nelle forme previste dalla vigente normativa e corredate dalle dichiarazioni richieste.

Alla domanda dovrà inoltre essere allegata copia del contratto di lavoro sottoscritto tra le parti e la comunicazione al Centro per l'Impiego nonché il DURC in corso di validità.

Le domande e la documentazione allegata dovranno essere inviate, entro il termine indicato, a mezzo posta raccomandata, posta celere, corriere privato, posta elettronica certificata ovvero consegnate a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Gatteo nei giorni e orari di apertura al pubblico.

Non saranno accettate e ammesse a contributo le domande pervenute oltre il termine indicato.

Art. 7 – Istruttoria

Il Settore Economico Finanziario verificherà la completezza delle informazioni fornite e dei documenti allegati, nonché la sussistenza dei requisiti obbligatori previsti.

Le domande pervenute saranno ordinate secondo l'ordine cronologico di ricezione delle stesse e in tal senso farà fede il numero di Protocollo Generale d'arrivo assegnato alle stesse.

In caso di mancanza delle dichiarazioni obbligatorie o degli allegati previsti saranno richieste le relative integrazioni, assegnando al richiedente un termine di 15 giorni per provvedere. Se il richiedente non provvederà nei tempi indicati, la domanda non potrà essere ammessa a contributo. Qualora il richiedente provveda entro il termine dei 15 giorni concessi il numero di Protocollo Generale da considerare sarà quello della domanda così integrata e completa.

I contributi saranno assegnati sino ad esaurimento dei Fondi disponibili.

Le ulteriori domande pervenute e giudicate ammissibili, ma non ammesse a contributo in ragione dell'esaurimento del Fondo, verranno inserite con il medesimo criterio in un elenco di riserva: l'incentivo, in questo caso, sarà eventualmente assegnato qualora siano destinate allo scopo ulteriori risorse o residuino in seguito ai conferimenti effettivamente erogati o residuino da altri Fondi non esauriti.

Art. 8 – Modalità di erogazione del contributo

I contributi verranno erogati mediante bonifico bancario in due soluzioni: il 50% del totale del contributo sarà erogato entro 30 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda, la rimanente parte sarà erogata trascorsi dodici mesi dall'avvenuta assunzione o trasformazione e sempre che non sia nel frattempo intervenuta alcuna interruzione del rapporto di lavoro, qualsiasi sia il motivo. Per l'erogazione della rimanente parte del contributo assegnato, le imprese beneficiarie sono tenute a presentare una comunicazione che dichiari l'effettiva permanenza e sussistenza del rapporto di lavoro oggetto del contributo, secondo l'apposito modello che sarà loro trasmesso unitamente alla comunicazione di concessione del contributo.

Nel caso di interruzione del rapporto di lavoro prima che siano trascorsi 12 mesi dalla data di assunzione o trasformazione, a seguito di dimissioni volontarie, licenziamento per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, oppure per giustificato motivo oggettivo dovuto ad esigenze organizzative dell'azienda, l'interruzione dovrà essere comunicata all'Amministrazione comunale, entro 30 giorni dalla data in cui si è verificato il fatto, e l'incentivo sarà proporzionalmente ridotto in base al periodo di effettivo rapporto.

In caso di mancata comunicazione il contributo concesso verrà revocato e il beneficiario sarà tenuto alla restituzione della somma percepita.

Art. 9 - Controlli

Ai sensi del DPR 445/2000 le attestazioni rese attraverso autocertificazione sono soggette a controllo da parte dei competenti uffici, anche successivamente alla fase di istruttoria delle domande.

L'accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente, comporta l'immediata decadenza dai benefici erogati ossia la revoca dell'incentivo eventualmente già concesso.

Con cadenza semestrale l'Amministrazione Comunale procederà a verificare con il Centro per l'Impiego e/o con le OOSS l'andamento delle assunzioni, il mantenimento in organico dei lavoratori assunti o trasformati.

Nel caso in cui durante le verifiche emergano interruzioni dei contratti di lavoro per i quali le aziende hanno percepito il contributo senza che sia stata fornita la comunicazione di cui all'art. 7, l'incentivo verrà revocato e ne sarà richiesta la restituzione.